

# *Studio Legale Tributario Internazionale*

## **Dott. Maurizio Bogetti**

Dottore Commercialista – Avv. Ecclesiastico

Via Prarostino 4 - 10143 Torino

Tel. / Fax 011.79.35.535 - Cell. 348.91.24.133

PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it)

C.F. BGT MRZ 64R06 H727U

## **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO**

### **RICORSO INTRODUTTIVO**

**CON ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA**

**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 47 D. LGS. N. 546/92**

PER:

SOCIETA' **ODER S.R.L.**, C.F. 09241330019, con domicilio fiscale in Torino, Corso Francia 86, c/o Studio Legale Gili, CAP 10138, in persona dell'amministratore e legale rappresentante della società *pro tempore* DALLE VEDOVE Daniela, nata a Torino il 29 settembre 1966, domicilio fiscale in Via Valle 15, San Maurizio Canavese (TO), C.F. DLL DNL 66P69 L219P;

con domicilio eletto presso lo **Studio Legale Tributario Internazionale** in persona del **Dott. Maurizio BOGETTI**, ✉ **Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO)**, ☎ 011/79.35.535, 🖨 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U; posta elettronica certificata: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

rappresentata e difesa da Maurizio BOGETTI, DOTTORE COMMERCIALISTA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come da delega in calce al presente ricorso introduttivo.

CONTRO:

L'AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO, in persona del DIRETTORE *PRO-TEMPORE*, Corso Bolzano 30 10121 TORINO (TO);

PER L'ANNULLAMENTO:

dell'avviso di accertamento atto n. T7E030903546, prot. n. 2013/156080 del 24 settembre 2013, spedito a mezzo raccomandata A/R n. rd. 76449092949-5 del 30 settembre 2013 [**Doc. 0**], notificata in data 1° ottobre 2013 [**Doc. 1**] (**scadenza ricorso: 28 febbraio 2014 per effetto della sospensione di 90 giorni** ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 19/06/1997 n. 218), dell'importo complessivo di € 48.306,96 di cui:

- IRES:	€ 12.150,00
- IRAP:	€ 9.892,00
- Interessi:	€ 4.386,21
- Sanzioni:	€ 21.870,00
- Spese notifica:	€ 8,75
-----	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.306,96</b>

con le seguenti motivazioni, che sono il “copia-incolla” delle motivazioni dell'avviso di accertamento dell'esercizio fiscale precedente 1°/07/2006-30/06/2007, oggetto di accertamento con adesione [**Doc. 6**]:

*“Qui di seguito vengono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione del presente atto.*

*Dagli elementi presenti nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria risulta che la ODER srl per il periodo 2008 ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.*

*La società, infatti, nel corso degli anni ha presentato il modello UNICO/SC solo per il periodo d'imposta 25/11/2005-30/06/2006, omettendone la presentazione per tutti i periodi d'imposta successivi; anche il modello IRAP, che va presentato autonomamente dal 2008, non è mai stato inoltrato, così come il modello relativo agli studi di settore per ogni annualità.*

*Per quanto riguarda l'IVA, sono state presentate continuativamente le Comunicazioni Annuali, mentre **i moduli di dichiarazione sono presenti solo per gli anni 2005 e 2006**, ed il solo quadro VA per il 2009.*

*Il modello 770 risulta invece regolarmente presentato per tutte le annualità.*

*Pertanto l'ufficio in data 12/07/2012 inviava alla società il questionario Q00970/2012,*

notificato il 16/07/2012, chiedendo di motivare tale comportamento omissivo, oltre alla produzione documentale contabile, allo scopo di analizzare la complessiva situazione reddituale.

La società in un primo tempo non ha fornito risposta, né ha contattato l'ufficio per produrre elementi o motivazioni, per cui l'ufficio ha emesso l'avviso di accertamento n. T7E030903396 in data 17/09/2012, per il periodo d'imposta 2007, recuperando a tassazione le operazioni attive indicate con la Comunicazione annuale dati IVA e riconoscendo solo i costi sostenuti per il lavoro dipendente.

In seguito, in data 12/10/2012, la ODER Srl ha fornito la documentazione contabile relativa ai periodi d'imposta 1/7-30/06/2007 e 1/7-30/06/2008, presentando anche istanza di accertamento con adesione per l'atto già emanato dall'ufficio.

Dalla istruttoria che l'ufficio ha effettuato per controllare, attraverso le banche dati a cui ha accesso, la generale condizione della società è emerso quanto segue:

la ODER srl è stata costituita nel 2005, iniziando l'attività in data 25/11/2005 con un capitale sociale di € 20.000,00, di cui versato € 5.000,00; si occupa di fabbricazione di articoli in materie plastiche.

La società è stata costituita nel 2007 [N.d.R: 2005] come nuovo soggetto, ma nei fatti deriva da una cessione d'azienda da parte della O.G.E.M.P di Dalle Vedove Luigi e C. Snc, società che è stata sciolta senza messa in liquidazione in data 11/12/2005, come risulta dalla banca dati della Camera di Commercio di Torino, in conseguenza del decesso del socio Dalle Vedove Luigi, avvenuto l'11/06/2005; anche tale società si occupava di fabbricazione di materie plastiche in genere, con lo stesso codice di attività della ODER srl (25210).

(omissis)

Per quanto riguarda più in specifico l'anno 2007-2008, oggetto del presente accertamento, l'ufficio ha esaminato la documentazione prodotta, constatando che la contabilità è stata tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale, e che i dati esposti con il quadro RS del modello UNICO, prodotto in copia dalla Parte, corrispondono alle varie poste del bilancio d'esercizio.

Il conto n. 280853, intestato alla O.G.E.M.P. Snc, è stato chiuso in data 30/06/2008 con saldo zero; in esso sono riportati i pagamenti che la ODER ha effettuato per conto della OGEMP, come già constatato in fase di adesione per il 2007, ammontanti ad € 20.925,14.

Anche per il 2008 l'ufficio rileva che tali pagamenti sono stati effettuati grazie a ricavi non dichiarati e pertanto recupera a tassazione tale importo.

A tale scopo si utilizza, ai fini IRES, il quadro RF redatto dalla Parte, aggiungendo alle variazioni in aumento già presenti per € 25.506,00 l'importo di € 20.925,00, determinando così l'importo totale delle variazioni in aumento di € 46.431,00 ed un reddito di € 36.818,00,

*avendo sottratto la perdita di € 9.427,00 e le variazioni in diminuzione di € 186,00.*

*Non risulta effettuato alcun versamento ai fini IRES, anche perché nella copia prodotta dalla parte è stato dichiarato, al rigo RN17, un debito di € 5.245,00 e, al rigo RN19, una eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione di € 5.449,00;*

*tale eccedenza risulta però inesistente nella stessa copia del modello UNICO per l'anno precedente prodotta dalla ODER srl.*

*Ai fini IRAP, l'importo di € 20.925,00 viene aggiunto ai ricavi delle vendite determinando un valore della produzione netta di € 232.747,00 come da prospetto allegato.*

*Anche per l'IRAP non sono stati effettuati versamenti.*

*Per quanto sopra esposto:*

*constatato che la società ha omissa di presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 01/07/2007-30/06/2008, cui era obbligata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;*

*SI ACCERTA*

*Ai sensi dell'art. 41 del DPR 600/73, un reddito d'impresa di euro 36.818,00 da assoggettare ad IRES in base all'aliquota prevista per l'anno in esame.*

*Per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche si rinvia al "Prospetto riepilogativo" riportato all'interno del presente atto.*

*Ai fini IRAP*

*Visti gli articoli 5 e 11 del D. Lgs. N. 446/1997 per la determinazione del valore della produzione netta e le norme relative al reddito di impresa;*

*visto il comma 1 dell'art. 25 del citato decreto il quale prevede che per l'attività di controllo delle dichiarazioni e per l'accertamento dell'imposta e il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi*

*SI ACCERTA*

*Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 600/73, il valore della produzione nella di euro 232.747,00 da assoggettare ad IRAP con l'aliquota del 4,25% come da relativi prospetti interni.*

#### **VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI**

*In ordine a quanto sopra, è stata compiuta la violazione di omissa dichiarazione ai fini dell'IRES e dell'IRAP, per cui si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 e dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 446/1997; la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili, prevista dall'art. 9, co. 1, del D. Lgs. 471/97, per la violazione degli artt. 14 e 22 del D.P.R. 600/73.*

*(omissis)*

e a pag. 17:

**10) Soggetti obbligati**

Sono responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo i seguenti coobbligati:

DALLE VEDOVE Daniela nata a Torino (TO) il 29/09/1966

**IN FATTO**

1. La ricorrente, costituita in data 25 novembre 2005, ha per oggetto sociale: “*la produzione, lavorazione, l’estrusione, il recupero, la rigenerazione, l’assemblaggio e lo stampaggio di materie plastiche, termoplastiche e materiali affini, simili e similari, il tutto sia per conto proprio sia per conto terzi, nonché la commercializzazione, in qualsiasi forma, dei prodotti di cui in precedenza (omissis)*” **[Doc. 2]**.
2. Per la costituzione della società e tutti gli adempimenti contabili, civilistici e fiscali dalla data di costituzione sino all’anno 2012, l’incarico è stato conferito alla società di consulenza VEGA s.n.c. in persona del ragioniere commercialista VALLINO Davide, regolarmente iscritto dal 1999 nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino al n. 1656 **[Doc. 3]** e del socio Rag. IACONA Salvatore, come risulta dal conferimento di mandato sottoscritto in data 18 ottobre 2005 **[Doc. 4]** e dai relativi accordi economici sottoscritti in data 15 novembre 2005 **[Doc. 5]**.
3. In data 26 settembre 2012 veniva notificato al ricorrente l’avviso di accertamento atto T7E030903396 prot. n. 2012/143999 del 17 settembre 2012, per IRES, IRAP e IVA anno 2007, con le seguenti motivazioni **[Doc. 6]**:

*“Qui di seguito vengono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emissione del presente atto.*

*Dagli elementi presenti nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria risulta che la ODER srl per il periodo 2007 ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. La società, infatti, nel corso degli anni ha presentato il modello UNICO/SC solo per il periodo d’imposta 25/11/2005-30/06/2006, omettendone la presentazione per tutti i periodi d’imposta successivi; anche il modello IRAP, che va presentato autonomamente dal 2008, non è mai stato inoltrato, così come il modello relativo agli studi di settore per ogni annualità.*

*Per quanto riguarda l’IVA, sono state presentate continuativamente le Comunicazioni Annuali, mentre i moduli di dichiarazione sono presenti solo per gli anni 2005 e 2006, ed il*

solo quadro VA per il 2009.

*Il modello 770 risulta invece regolarmente presentato per tutte le annualità. Pertanto l'ufficio in data 12/07/2012 inviava alla società il questionario Q00970/2012, notificato il 16/07/2012, chiedendo di motivare tale comportamento omissivo, oltre alla produzione documentale contabile, allo scopo di analizzare la complessiva situazione reddituale.*

***La società non ha mai fornito risposta, né ha mai contattato l'ufficio per produrre elementi o motivazioni.***

*(omissis)*

In tale occasione, con angosciante stupore e rabbia, la ricorrente scopriva *ex post* che il proprio commercialista aveva omesso:

- tutti gli adempimenti civilistici: deposito bilanci dal 2008 al 2011;
- tutti gli adempimenti fiscali: invio dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni IVA, dal 2008 al 2012);
- la risposta al questionario Q00970/2012 notificato il 16 luglio 2012.

4. Contattato lo Studio VEGA s.a.s., il Rag. Commercialista Vallino ci ha risposto:

- verbalmente in modo laconico e canzonatorio: *“pensavamo che sareste falliti e quindi non abbiamo più inviato le dichiarazioni e depositato i bilanci”*;
- per iscritto, in modo ancor più spregiudicato: *“In riferimento all'avviso di accertamento prot. n. 2012/143999 del 17.09.2012, siamo a precisare che il questionario Q00970/2012 del 12/07/2012 indicato nelle «motivazioni» del predetto avviso di accertamento, alla pagina 3, non risulta mai pervenuto presso il ns. ufficio, nel quale è domiciliata la sede legale della Vs. società”* **[Doc. 7]**.

Però le parcelle le hanno incassate anno per anno, di cui se ne allegano alcune a campione **[Doc. 8]**. Ciò dimostra la buona fede e correttezza del ricorrente sia nei rapporti con i propri professionisti sia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda adempimenti fiscali.

Risulta pertanto del tutto evidente, essendo la sede legale della ricorrente presso la società VEGA s.a.s., che il Rag. Commercialista Vallino in malafede non avrebbe voluto rispondere, in quanto qualsiasi motivazione avesse addotto all'Agenzia delle Entrate per giustificare l'omessa predisposizione e/o invio delle dichiarazioni fiscali sarebbe stata un'autoaccusa di infedele esecuzione del mandato.

5. Dopo un furioso scambio di lettere, email, telefonate, raccomandate, ecc... non pervenendo ad una soluzione, ci siamo rivolti ad uno studio legale, che ha

provveduto a tutelare la ricorrente:

- 1) con una prima lettera di diffida del 7 novembre 2012 **[Doc. 9]**;
- 2) con la richiesta della restituzione di tutta la documentazione contabile, fiscale e civilistica in data 25 marzo 2013, senza esito come da risposta dello Studio VEGA che pretendeva anche il pagamento di ulteriori parcelle! **[Doc. 10]**;
- 3) con la presentazione di atti di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 18 aprile 2012 **[Doc. 11]**, proc. penale n. 12239/13, Pubblico Ministero Dott. Enrico ARNALDI DI BALME, chiedendo contestualmente anche il sequestro della documentazione non restituita dallo Studio VEGA, come da verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro del 8 luglio 2013 **[Doc. 12]**, ulteriore conferma del *modus operandi* in mala fede del Rag. Commercialista Vallino, titolare dello Studio VEGA;
- 4) con una seconda lettera di diffida del 5 agosto 2013 allo Studio VEGA e al loro legale **[Doc. 13]**

**Lo studio legale ci ha comunicato che attualmente il procedimento penale nei confronti dello Studio VEGA s.a.s. in persona del Rag. Commercialista VALLINO Davide e del socio Rag. IACONA Salvatore è concluso ex art. 415 bis c.p.p.** (chiusura delle indagini preliminari con notifica agli indagati delle ipotesi di reato); siamo in attesa della notifica del decreto di rinvio a giudizio.

6. Il contenzioso sorto con l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 si è concluso a seguito di istanza di accertamento con adesione, con l'atto di adesione n. T7EA30900050/2013 in data 7 febbraio 2013 per la somma complessiva di € 43.512,32 con un piano di pagamento rateale **[Doc. 14]**.
7. In data 27 novembre 2013 è stata presentata nuovamente istanza di accertamento con adesione per l'avviso di accertamento relativo all'anno successivo 1°/07/2007-30/06/2008 a fini delle imposte dirette e anno fiscale 2008 ai fini IVA. In data 2 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate notificava a mezzo raccomandata A/R l'invito a comparire per attivare il procedimento di accertamento con adesione per il giorno 9 gennaio 2014 **[Doc. 15]**.
8. In data 9 gennaio 2014 il difensore nominato depositava in sede di contraddittorio con l'Agenzia istanza di autotutela per annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento **[Doc. 16]**, producendo i seguenti ulteriori documenti allegati alla stessa e numerati dal n. 1 al n. 11:

- doc. 1: *procura ad litem* per il contraddittorio
- doc. 2: Circolare Ministeriale 25 giugno 2013 n. 21/E “*Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse – Ulteriori chiarimenti*”
- doc. 3: Circolare Ministeriale 6 agosto 2014 n. 34/E “*Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse*”
- doc. 4: Bilancio civilistico al 30. 06.2008 composto da prospetto di bilancio, nota integrazione, verbale di approvazione
- doc. 5: Prospetto di bilancio civilistico con il dettaglio dei conti come risultante dalla contabilità al 30.06.2008
- doc. 6: Prospetto di bilancio civilistico riclassificato secondo lo schema della IV Direttiva CEE con il dettaglio dei conti come risultante dalla contabilità al 30.06.2008
- doc. 7: Modello UNICO SC 2008 periodo d’imposta 1.7.2007-30.06.2008
- doc. 8: Modello IVA 2008 periodo d’imposta 2008
- doc. 9: Riconciliazione delle compensazioni d’imposta come risultanti dai modelli F24 dal 2006 al 2010
- doc. 10: Proc. penale R.G.N.R. n. 11239/13, P.M. Dott. Enrico ARNALDI DI BALME nei confronti dello Studio Vega s.n.c. del Rag. Vallino e del Rag. Iacona Salvatore, commercialisti della ODER dal 15 novembre 2005 al 2012; il procedimento penale alla data odierna è chiuso non notifica alle parti indagate ex art. 415 bis c.p.p.
- doc. 11: Conferimento di incarico allo Studio VEGA s.a.s. in data 18 ottobre 2005 e 15 novembre 2005.

In sostanza la ricorrente ha conferito incarico ad un nuovo professionista per depositare i bilanci civilistici per gli anni dal 2008 al 2012 e predisporre ed inviare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per i periodi d’imposta dal 2008 al 2012.

9. Al termine del contraddittorio veniva redatto verbale, nel quale il contribuente dichiarava ed osservava:

*“Il contribuente presenta la documentazione, atti da n. 1 a n. 11, come da elenco allegato, ad enuncia verbalmente le seguenti motivazioni che possono dar vita,*

*secondo la Parte, sia all'annullamento delle sanzioni che dell'avviso di accertamento, attraverso un atto di autotutela parziale o totale da parte dell'Ufficio:*

- 1) *non punibilità del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 472/97, nel caso in cui l'omissione degli adempimenti sia da addebitare a terzi, ovvero al commercialista – Studio VEGA sas;*
- 2) *non punibilità del contribuente in base al principio di affidamento tra contribuente e P.A., stante il deposito delle dichiarazioni e del bilancio e la pendenza del procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica di Torino, la cui fase istruttoria è già conclusa, sussistendo la fondatezza della notizia di reato, con la notifica ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.;*
- 3) *richiesta di applicazione delle circolari ministeriali n. 21/E del 2013 e precedenti, relative al riconoscimento delle eccedenze maturate in annualità nelle quali le dichiarazioni risultano omesse;*
- 4) *si chiede infine di rivedere nel merito l'accertamento in quanto non si è trattato di cessione d'azienda ma di riassetto della compagine societaria con redistribuzione delle quote dei genitori fra le figlie” [Doc. 17].*

Veniva fissato poi un secondo incontro per il giorno 23 gennaio 2014.

10. In data 23 gennaio 2014 il ricorrente depositava una memoria a integrazione della precedente istanza di autotutela **[Doc. 18]**, producendo i seguenti ulteriori documenti allegati alla stessa e numerati progressivamente con riferimento al precedente deposito dal n. 12 al n. 14:

- doc. 12: Studio di settore TD17U – ODER srl anno d'imposta 1.07.2007-30.06.2008

Scheda conteggi e studio di settore compilato

- doc. 13: Ricevuta telematica di trasmissione della Dichiarazione annuale IVA 2009

- doc. 14: Ricevuta telematica di trasmissione del modello UNICO SC anno d'imposta 1.07.2007-30.06.2008.

11. Veniva redatto al termine del contraddittorio processo verbale nel quale l'Ufficio argomentava:

*“L'ufficio ha analizzato la documentazione prodotta nonché le motivazioni sostenute dalla Parte per la revisione dell'accertamento.*

*Nel merito fa notare che:*

- 1) *per quanto possa essere possibile che la società contribuente non si sia resa direttamente responsabile della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dall'anno 2006 in avanti, è pur vero che essa avrebbe dovuto esercitare un puntuale controllo sullo studio professionale a cui aveva affidato la redazione dei modelli UNICO e dei modelli di versamento. Invece la società non ha adempiuto a tali compiti, risultando così corresponsabile di un danno all'Erario per il ritardo o l'omissione nei versamenti delle imposte.*
- 2) *Infatti, p. es., per il periodo d'imposta 2008 la ODER srl risulta debitrice, ai fini IVA, di € 22.843,00, come risulta dalla copia di dichiarazione prodotta in ufficio am mai trasmessa; tale importo non è mai stato versato.*
- 3) *In merito alla richiesta di riconoscere le eccedenze di credito maturate in annualità nelle quali le dichiarazioni risultano omesse, l'ufficio fa presente che nell'emissione degli avvisi di accertamento si è tenuto conto delle imposte versate, mentre dai prospetti presentati dalla Parte non emergono crediti ulteriori di cui tener conto ai fini IVA. Per quanto riguarda le II.DD. il credito non era riconoscibile per effetto dell'adesione all'anno precedente.*
- 4) *Per quanto riguarda infine la revisione nel merito dell'accertamento, l'ufficio non ritiene per quanto riguarda la OGEMP snc, che possa trattarsi di "riassetto della compagine societari con redistribuzione delle quote dei genitori fra le figlie", come sostenuto dalla Parte, in quanto se ci fosse stata tale redistribuzione i vari soci, con comportamento concludente, avrebbero dovuto dichiarare la propria quota, invece la madre, ovvero il socio superstite, ha indicato il 100% della proprietà, non ricostituendo la pluralità dei soci; inoltre la OGEMP, la società dei genitori, non ha continuato la propria attività, ma nel 2005 è stata sciolta senza messa in liquidazione per essere definitivamente cessata nel 2007. Contemporaneamente, nel 2005, le figlie, signore Dalle Vedove, hanno costituito una società del tutto nuova, la ODER srl, con ragione e compagine sociale completamente diverse. Pertanto l'ufficio ritiene di non aver nulla da rivedere rispetto all'accertamento emesso non ritenendo validi i motivi esposti dalla Parte" [Doc. 19].*

Pertanto non si è pervenuti ad alcun accordo di accertamento con adesione vista l'infondatezza, irragionevolezza ed esosità delle richieste dell'Ufficio.

## IN DIRITTO

### **I. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 109**

**COMMA 4 E ART. 110 COMMA 8 D. LGS. 22.12.1986 N. 917 (T.U.I.R.)**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA' DEI DATI CONTABILI E FISCALI**

**ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

12. Il recupero fiscale ai fini IRES e IRAP effettuato dall'Ufficio di € 20.925,14 si fonda sulla seguente motivazione a pag. 4 dell'avviso di accertamento:

*“Il conto n. 280853, intestato alla O.G.E.M.P. Snc, è stato chiuso in data 30/06/2008 con saldo zero; in esso sono riportati i pagamenti che la ODER ha effettuato per conto della OGEMP, come già constatato in fase di adesione per il 2007, ammontanti ad € 20.925,14. Anche per il 2008 l'ufficio rileva che tali pagamenti sono stati effettuati grazie a ricavi non dichiarati e pertanto recupera a tassazione tale importo”.*

Tale recupero è assurdo, infondato ed illegittimo in quanto in violazione delle disposizioni delle seguenti disposizioni del testo unico delle imposte dirette:

- **l'art. 110 del D. Lgs. 22.12.1986 n. 917 “Norme generali sulle valutazioni”** del testo unico delle imposte sui redditi, al comma 8 stabilisce: *“La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi”.*

e ancora

- **l'art. 109 del D. Lgs. 22.12.1986 n. 917 “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”** del testo unico delle imposte sui redditi, al comma 4 recita: *“Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i*

*componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principio contabili internazionali.”*

13. Ne consegue che la rettifica operata dall'Ufficio è infondata ed illegittima per i seguenti motivi:

**1) Definitività per periodo d'imposta precedente per effetto della sottoscrizione dell'atto di adesione e del versamento della prima rata**

L'importo in contestazione di € 20.925,14 contabilizzato nel conto passivo 280853 "O.GE.M.P. snc" [Doc. 20] nel 2007, **riguarda infatti un periodo d'imposta tombalizzato ovvero accertato e diventato definitivo in virtù dell'atto di adesione per i redditi 2007 sottoscritto in data 7 febbraio 2013 [Doc. 14]**, in cui tale voce rientra. Per effetto dell'accordo con l'Ufficio, tutti i valori contabili e fiscali si sono cristallizzati in modo definitivo, in quanto l'atto di adesione si è perfezionato con il pagamento della prima rata di € 5.439,02 [Doc. 21].

**2) Principio di continuità dei valori contabili e fiscali ex art. 110 comma 8 D. Lgs. 917/1986**

*A fortiori*, poi in virtù del **“principio di continuità dei valori contabili e fiscali”** di cui all'art. 110 comma 8 del D. Lgs. 917/1986 citato, l'Ufficio nell'esercizio successivo, cioè quello oggetto del presente ricorso, deve tenere conto delle rettifiche operate e pertanto non può disconoscere l'importo di € 20.925,14 e tassarlo nuovamente.

**3) Corretta applicazione dei principi contabili ex art. 109 comma 4 D. Lgs. 917/1986**

E ancora l'Ufficio cade ulteriormente in contraddizione a pag. 4 dell'avviso di accertamento laddove afferma: *“Per quanto riguarda più in specifico l'anno 2007-2008, oggetto del presente accertamento, l'ufficio ha esaminato la documentazione prodotta, **constatando che la contabilità è stata tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale, e che i dati esposti con il quadro RS del modello UNICO, prodotto in copia dalla Parte, corrispondono alle varie poste del bilancio d'esercizio”**”.*

Ne consegue che:

a) se la contabilità è stata “*tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale*”, in quanto è gestita internamente dall’azienda e non dal commercialista infedele;

b) i dati esposti nel modello UNICO “*corrispondono alle varie poste del bilancio d’esercizio*”;

*Ergo*, si applica l’art. 109 comma 4 del TUIR e quindi per quanto riguarda la postazione contabile imputata a patrimonio, come nel caso in specie del debito di € 20.925,14, che peraltro è stato effettivamente pagato, **non se ne può modificare la natura contabile e trasformando un debito (passività) in un ricavo (conto economico)!**

## **II. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:**

**- ART. 67 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 600 (DIVIETO DOPPIA IMPOSIZIONE)**

**- ART. 75 D.P.R. 22 DICEMBRE 1986 N. 917 (BASE IMPONIBILE)**

14. Il recupero fiscale ai fini IRES e IRAP effettuato dall’Ufficio di € 20.925,14 già eccepito sub I., è inoltre doppiamente censurabile sotto il profilo della “duplicazione di base imponibile” e quindi in violazione del divieto di “doppia imposizione”.

L’art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 statuisce: “*La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. L’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito*”.

L’Ufficio sostanzialmente da rettificato due volte il reddito e ha tassato conseguentemente due volte lo stesso maggior imponibile:

1) la prima volta con l’atto di adesione dell’anno precedente 2006-2007, per l’importo complessivo di € 43.512,32 tra maggiori imposte per 29.475,00 e sanzioni per 11.871,50 e interessi per il residuo; nella rettifica del reddito imponibile era già stata considerata la partita di € 20.925,14 come risulta a pag. 2-

3 dell'atto di adesione n. T7EA30900060/2013 sottoscritto in data 7 febbraio 2013

[Doc. 14];

2) la seconda volta con l'avviso di accertamento 2007-2008 a pag. 4, come già illustrato sub I.

<p><b>III. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 6 D.LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 472 (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE)</b></p>
--

15. L'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 recante il titolo "*Cause di non punibilità*" stabilisce quanto segue:

1. *Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.*

2. *Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.*

**3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.**

4. *L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.*

5. *Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.*

5-bis *Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo" .*

La ricorrente con le azioni legali avviate contro lo studio VEGA snc in persona dei suoi professionisti, ed in particolare con l'azione penale, ha inequivocabilmente dimostrato la fondatezza delle accuse in quanto il Pubblico Ministero, come ampiamente illustrato in narrativa, ha già chiuso le indagini preliminari ed ha provveduto alla notifica delle ipotesi di reato ex art. 415 bis c.p.p.

Ne consegue che tutte le sanzioni comminate dall'Ufficio devono essere disapplicate e conseguentemente annullate ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Anche la giurisprudenza è ormai consolidata in favore del contribuente truffato dal proprio commercialista. Si veda *ex pluribus*, si veda la recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia, Sez. XXIV, Sent. 3/10/12 n. 254 e la Cassazione 30 novembre 2009 n. 25136 [Doc. 22].

**IV. VIOLAZIONE E MANCATA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 9  
COMMA 1 D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 471 (RIFORMA DELLE SANZIONI  
TRIBUTARIE NON PENALI), ARTT. 14 E 22 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.  
600 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI  
REDDITI)  
ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'**

16. l'Ufficio a pag. 4 dell'avviso di accertamento afferma: *“Per quanto riguarda più in specifico l'anno 2007-2008, oggetto del presente accertamento, l'ufficio ha esaminato la documentazione prodotta, constatando che la contabilità è stata tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale, e che i dati esposti con il quadro RS del modello UNICO, prodotto in copia dalla Parte, corrispondono alle varie poste del bilancio d'esercizio”*.

*Ex adverso*, in grave contraddizione, nell'avviso di accertamento a pag. 5, l'Ufficio irroga le seguenti sanzioni per le presunte violazioni oggetto di contestazione:

**“VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI**

*In ordine a quanto sopra, è stata compiuta la violazione di omessa dichiarazione ai fini dell'IRES e dell'IRAP, per cui si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 e dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. 446/1997; la sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili, prevista dall'art. 9, co. 1, del D. Lgs. 471/97, per la violazione degli artt. 14 e 22 del D.P.R. 600/73”*.

17. L'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 recante il titolo "Violazione degli obblighi relativi alla contabilità" stabilisce quanto segue: "*Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i regolamenti previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,91 a € 7.746,75*".

Analogamente gli artt. 14 e 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 che per esigenze di brevità si allegano [Doc. 23].

La violazioni indicate dalla norma sono esattamente il contrario di ciò che ha fatto il contribuente con massima diligenza. **Infatti l'Ufficio sanziona il ricorrente pur avendo constatato che la contabilità è stata tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale! Non sono necessari ulteriori commenti!**

**V. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DI LEGGE ART. 7 D.L. 30 SETTEMBRE 2003 N. 69**

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ARTT. 2 E 11 D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 N. 472**

18. L'avviso di accertamento a pag. 17 afferma quanto segue:

***"10) Soggetti obbligati***

*Sono responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo i seguenti coobbligati:*

*DALLE VEDOVE Daniela nata a Torino (TO) il 29/09/1966".*

Tale affermazione è erronea e del tutto priva di fondamento giuridico, in quanto per le società di capitali l'art. 7 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, modificando la precedente disciplina di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, stabilisce:

“(Art. 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

**1. Le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.**

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate e per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

3. *Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili”.*

**19. Pertanto l'amministratore legale rappresentante DALLE VEDOVE Daniela non può e non deve rispondere in via di coobbligata per alcuna sanzione.**

Evidentemente il funzionario accertatore o non è aggiornato con la normativa oppure ha confuso il principio di personalità della sanzione di cui agli artt. 2 e 11 del D. Lgs. 472/97 applicabile alle persone fisiche e lo ha interpretato erroneamente “per analogia” anche alle persone giuridiche.

## CONCLUSIONI

Voglia questa Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale **istanza di trattazione in pubblica udienza:**

- 1) annullare l'avviso di accertamento perché infondato in diritto e nel merito per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da I. a VI.;
- 2) in ogni caso annullare e/o disapplicare tutte le sanzioni irrogate sia in capo alla società in capo all'amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* in via di coobbligatorietà solidale per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da III. a VI.;
- 3) ordinare il rimborso delle somme già eventualmente riscosse in via provvisoria, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 47 D. Lgs. N. 546/92 ed art. 38 c. 9 lett. a) D.L. 78/2010;
- 4) condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese e onorari, come da nota spese allegata non configurandosi i

presupposti giuridici o di “dubbio interpretativo” per la compensazione delle spese, per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da I. a VI.;

5) **con distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente ai sensi dell’art. 93 c.p.c**

*Salvis juribus*

Si allegano i seguenti atti e documenti:

[Doc. 0]: Avviso di accertamento atto n. T7E030903546 prot. n. 2013/156080 del 24 settembre 2013, spedito a mezzo raccomandata A/R il 30 settembre, notificato il 1° ottobre 2013

Documenti dal n. [Doc. 1] al n. [Doc. 24].

Con osservanza.

Torino, 26 febbraio 2014

Il difensore

**Dott. Maurizio Bogetti**

**DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-quater e dell’art. 14 comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, con il combinato disposto di cui all’art. 12, comma 5, del D. Lgs. 546/92, si dichiara che la controversia è di valore pari a maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per € (12.150,00 + 9.892,00) = 22.042,00 (tributi al netto degli interessi e delle sanzioni).

Il valore della controversia è compreso nello scaglione di valore da € 5.000,00 sino a € 25.000,00; pertanto il contributo unificato dovuto è di € 120,00.

**Dott. Maurizio BOGETTI**

# ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEGLI ATTI DI RISCOSSIONE

Ex art. 47 D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i. ex art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010

Il sottoscritto **Maurizio BOGETTI**, Dottore Commercialista, ✉ con domicilio professionale in Via Prarostino 4 - 10143 Torino (TO), ☎ 011/79.35.535, 📠 011/79.35.535, 📞 348/91.24.133, C.F. BGT MRZ 64R06 H727U, PEC: [maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it](mailto:maurizio.bogetti@odcec.torino.legalmail.it);

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino al n° 1344, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, terzo periodo, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come da delega in calce al presente appello nonché al ricorso introduttivo, quale difensore e domiciliatario della ODER s.r.l., come da nomina in calce al ricorso introduttivo

## premessò che

sussistono i presupposti previsti dall'art. 47 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, così come modificato dall'art. 38 c. 9, lett. a) D.L. n. 78/2010, e più precisamente:

1) il *fumus boni iuris* per i vizi di diritto illustrati nell'atto introduttivo dal n. I al n. VI. con cui si dimostrano:

- a) la totale infondatezza e pretestuosità in diritto e nel merito dell'avviso di accertamento;
  - b) la sussistenza di tutti i presupposti di non punibilità ex art. 6 D. Lgs. 472 del contribuente;
- 2) nonché del *periculum in mora*, in quanto la riscossione provvisoria di 1/3 delle maggiori imposte (ed eventualmente anche di sanzioni e/o interessi) comporterebbe una **crisi finanziaria insostenibile, considerato che la ricorrente è già in fase prefallimentare, e sarebbe quindi costretta a depositare i libri sociali in Tribunale.**

Tutto quanto premesso la ricorrente presenta

## istanza di sospensione

per i motivi esposti e per quant'altro sarà rilevato d'ufficio;

**voglia**

l'On.le Commissione Tributaria adita, disporre la sospensione degli effetti e dell'esecuzione provvisoria degli atti di riscossione.

Con riserva di ogni altro diritto, azione, produzione e richiesta istruttoria.

Con osservanza.

Torino, 27 febbraio 2014

Dott. Maurizio Bogetti

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Bogetti Maurizio, Dottore commercialista, attesto ai sensi del 3° comma dell'art. 22, D. Lgs. 546/92, che il presente ricorso è conforme all'originale spedito a mezzo servizio postale:

- all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I – Ufficio Controlli, Corso Bolzano 30 – 10121 TORINO;

- con raccomandata A/R n. \_\_\_\_\_ spedita in data 28 febbraio 2014 e consegnata in data \_\_\_\_\_ 2014.

Il difensore

Dott. Maurizio Bogetti